



# Whistleblowing Management Systems

(D.Lgs. 24/2023 e ISO 37002)





# Whistleblowing

Il **Whistleblowing** è un sistema di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, da parte del dipendente o di un terzo interessato di un'organizzazione pubblica o privata, che ha la coscienza di denunciare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza, utilizzando canali sicuri e indipendenti per tutelare la propria identità, essendo messo al riparo da eventuali ritorsioni e discriminazioni, conseguenti la segnalazione.

È previsto, dunque, di un importante strumento di tutela previsto a favore dei soggetti segnalanti, contro eventuali forme di ritorsione e altre conseguenze negative.

Tra le «violazioni» si evidenziano le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, nonché gli illeciti riferiti a molteplici settori quali, a titolo non esaustivo, gli appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, oltre ad altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei casi precedenti.



## La Direttiva 2019/1937 e il DLGS 24/2023

Il **Whistleblowing** è disciplinato in Italia dal **Decreto legislativo n. 24** del 10 marzo 2023 di recepimento della **Direttiva Europea 2019/1937** del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, in vigore dal 30 marzo 2023 con effetti a partire dal 15 luglio o dal 17 dicembre, a seconda delle tipologie delle organizzazioni che lo devono attuare.

Il **D.Lgs. 24/2023** **sostituisce ed abroga la previgente Legge 30 novembre 2017, n. 179.**

### I SOGGETTI OBBLIGATI

«**Soggetti del settore pubblico**»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in-house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

«**Soggetti del settore privato**»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cinquanta;
- 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cinquanta (in pratica, chiunque abbia adottato un Modello 231).

## La Direttiva 2019/1937 e il DLGS 24/2023

### I soggetti tutelati

Il D.Lgs. 24/2023 elenca le persone (fisiche) segnalanti a cui è possibile applicare le misure di protezione previste nel Decreto.

A titolo di esempio, si citano:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

La tutela è garantita anche quando: il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

# La Direttiva 2019/1937 e il DLGS 24/2023

## Canali di segnalazione

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, devono attivare, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, **propri canali di segnalazione interna**, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I Modelli 231 devono prevedere i canali di segnalazione interna di cui al decreto.

Oltre ai canali aziendali sarà infatti possibile far ricorso a un **canale esterno**, istituito presso l'ANAC (l'Autorità Nazionale Anticorruzione), in alcuni casi specifici:

- nel caso in cui nel contesto lavorativo nel quale opera il segnalante non sia previsto l'obbligo di attivazione del canale di segnalazione interno, o se, pur obbligatorio, non sia stato attivato o non sia conforme;
- qualora sia già stata presentata una segnalazione interna non processata o con provvedimento finale negativo;
- se il segnalante ha fondati motivi di temere possibili ritorsioni, in caso di segnalazione ai canali interni;
- se il segnalante ritiene che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## Divulgazioni pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## La Direttiva 2019/1937 e il DLGS 24/2023

### Requisiti di chi gestisce le segnalazioni

La gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a una persona (nel caso dei soggetti pubblici che ne siano dotati, la persona in questione dovrà essere il RPCT, eventualmente supportato da altre persone) o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero può essere affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Si pone, quindi, il problema per i soggetti pubblici e privati di dover garantire due requisiti:

- 1. Autonomia**
- 2. Specifica formazione e competenza**

# Lo Standard ISO 37002:2021 Whistleblowing Management Systems

Quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 prevede l'implementazione presso i soggetti pubblici o privati di un vero e proprio **“Sistema di Gestione del Whistleblowing”**, pena l'applicazione di sanzioni severissime. Quali caratteristiche e requisiti dovrà possedere questo sistema di gestione per poter essere considerato la “Best Practice” e quindi garantire il massimo livello di garanzia di conformità?

A Luglio 2021 ISO ha pubblicato la **Norma ISO 37002:2021 “Whistleblowing management systems”**, che costituisce una guida rappresentante la “Best Practice per definizione” per l'implementazione, la gestione, la valutazione, il mantenimento ed il miglioramento di un sistema di gestione per il whistleblowing all'interno di un'organizzazione.

La Norma ISO 37002 offre le linee guida per stabilire, attuare e mantenere un efficace sistema di gestione delle segnalazioni di irregolarità, basato sui principi di fiducia, imparzialità e protezione.

## **Gli obiettivi perseguiti dalla norma sono:**

- Incoraggiare e facilitare le segnalazioni di illeciti;
- Sostenere e proteggere gli informatori e le altre parti interessate coinvolte;
- Garantire che le denunce di irregolarità siano trattate in modo adeguato e tempestivo;
- Migliorare la cultura organizzativa e la governance;
- Ridurre i rischi di irregolarità.

La **Norma ISO 37002** costituisce, inoltre, Best Practice per l'attuazione dei principi di **“Privacy by design”** e **“Privacy by default”**, previsti dal **Reg. UE 2016/679 (GDPR)**, nonché per l'attuazione degli specifici Obblighi di riservatezza e delle disposizioni relative al **Trattamento dei dati personali** ed alla **Conservazione della documentazione** inerente alle segnalazioni contenute negli **artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 24/2023**.

# ISO 37002 e i Sustainable Development Goals dell'Agenda 2030

Un efficace sistema di gestione del «Whistleblowing» contribuisce al perseguimento di tre **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile**:

- **SDG 8:** Lavoro dignitoso e crescita economica
- **SDG 11:** Città e Comunità Sostenibili
- **SDG 16:** Pace, Giustizia e Istituzioni forti



## I VANTAGGI

- ✓ Diffusione della cultura della legalità, dell'integrità e della trasparenza
- ✓ Minore probabilità di incorrere in reati e sanzioni
- ✓ Maggiore tutela della reputazione aziendale
- ✓ Migliori prestazioni aziendali



**GRUPPO  
STRAZZERI**  
SOCIETÀ BENEFIT





# I SERVIZI DI GRUPPO STRAZZERI

**Gruppo Strazzeri supporta le organizzazioni nella:**

- Definizione dei processi di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando le migliori soluzioni tecnico-organizzative a seguito di un'attenta analisi organizzativa, in conformità al D.Lgs. 24/2023.
- Definizione delle modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni (scelta del canale di segnalazione, modalità di ricezione e analisi delle segnalazioni, modalità di tutela del segnalante al fine di prevenire eventuali ritorsioni, definizione degli adempimenti in materia di Protezione dei Dati Personali, ecc.), attraverso la progettazione e l'assistenza all'implementazione del Sistema di Gestione delle Segnalazioni ed alle sue procedure attuative, in conformità alla Norma ISO 37002 (è possibile richiedere, anche se non obbligatorio, un servizio di auditing indipendente del Sistema di Gestione).

## I SERVIZI DI GRUPPO STRAZZERI

- Supporto per l'adeguamento del Modello 231, in merito all'attuazione del Sistema di Gestione del Whistleblowing.
- Supporto per l'adeguamento del Sistema di Gestione della Protezione dei Dati Personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), in merito all'attuazione del Sistema di Gestione del Whistleblowing.
- Erogazione di Formazione Specifica sui temi del Whistleblowing, in conformità ai requisiti del D.Lgs. 24/2023 ed alla Norma ISO 37002. La nostra formazione è "qualificante" ai fini dell'accesso ad un percorso di "certificazione delle competenze di gestione del whistleblowing" rilasciata da ente terzo indipendente che opera in attuazione dei principi della norma ISO 17024.
- Supporto per l'implementazione di specifica piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni in conformità al D.Lgs. 24/2023, tramite partner tecnologico qualificato.
- Eventuale svolgimento del ruolo di soggetto esterno

Organizzazione con Sistemi di Gestione Certificati ISO 9001 - ISO 37001



**Gruppo Strazzeri Società Benefit**

ROMA - ZAGABRIA - ATENE - PLOVDIV - BELGRADO - MILANO - BOLOGNA - BOLZANO - TRENTO - VERONA - CATANIA

[info@gruppostrazzeri.it](mailto:info@gruppostrazzeri.it) | [gruppostrazzeri.eu](http://gruppostrazzeri.eu)